

***S.I.T.M. spa***  
***SOCIETÀ INCREMENTO TURISTICO***  
***MOLVENO***

soggetta a direzione e coordinamento Comune di Molveno

**RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO**

(ex.art. 6, co. 4, D.Lgs. 175/2016)

Predisposto secondo le raccomandazioni del CNDCEC

**Approvata dal Consiglio di Amministrazione**  
**in data 30 marzo 2022**

## RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

<b>A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016. ....</b>	<b>3</b>
1 DEFINIZIONE.....	4
1.1 CONTINUITA' AZIENDALE.....	4
1.2 CRISI.....	4
2 STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO .....	5
2.1 ANALISI DI INDICI E MARGINI DI BILANCIO.....	5
2.2 ALTRI STRUMENTI DI VALUTAZIONE .....	6
3 MONITORAGGIO PERIODICO .....	6
<b>B. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.....</b>	<b>7</b>
<b>C. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2019 .....</b>	<b>8</b>
1 LA SOCIETA'.....	8
1.1 ATTIVITA' .....	9
2 LA COMPAGINE SOCIALE .....	9
3 ORGANO AMMINISTRATIVO .....	10
4 ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE .....	10
5 IL PERSONALE.....	10
6 VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2019 .....	10
6.1 ANALISI DI BILANCIO.....	10
6.1.1 Esame degli indici e dei margini significativi .....	11
6.1.2 Valutazione dei risultati .....	12
7 CONCLUSIONI .....	12

La Società, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

## **A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE**

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del D. Lgs. 175/2016:

*"Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4".*

Ai sensi del successivo art. 14:

*"Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].*

*Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].*

*Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].*

*Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempra il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]".*

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

# 1 DEFINIZIONI

## 1.1 CONTINUITÀ AZIENDALE

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”*.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce - come indicato nell'OIC 11 (§ 22) - un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

### Emergenza Covid-19

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative incertezze, né sono state individuate motivazioni che obblighino alla cessazione dell'attività.

## 1.2 CRISI

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *“probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica”*; insolvenza a sua volta intesa - ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 - come la situazione che *“si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la “crisi” come *“lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”*.

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda - pur economicamente sana - risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *“la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”*;
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

L'entrata in vigore del Codice della crisi e dell'insolvenza, già posticipata in passato, viene rinviata al 16 maggio 2022 (DI 118/2021).

## 2 STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a “indicatori” e non a “indici” e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi di indici e margini di bilancio;
- analisi prospettica attraverso indicatori.

### 2.1 ANALISI DI INDICI E MARGINI DI BILANCIO

L’analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: l’analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l’analisi ha ad oggetto la capacità dell’azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l’analisi verifica la capacità dell’azienda di generare un reddito capace di coprire l’insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico triennale (e quindi l’esercizio corrente e i due precedenti), sulla base degli indici e margini indicati:

INDICE/MARGINE	CALCOLO	VALORE MINIMO ACCETTABILE
<b>STATO PATRIMONIALE</b>		
Margine di tesoreria	liquidità immediate + liquidità differite - passività correnti	>-300.000 €
Indice di liquidità	liquidità immediate / debiti entro l'esercizio	>1,00%
Indice di copertura delle immobilizzazioni con capitale proprio	capitale proprio/attività immobilizzate	>40,00%
Solidità (Debiti / Equity)	Mezzi di terzi / Mezzi propri	<90,00%
Leverage (Attivo/Capitale proprio)	Totale Attivo / capitale proprio	<200,00%
<b>CONTO ECONOMICO</b>		
Margine operativo lordo (EBITDA)	Utile + Accantonamenti + Ammortamenti + Svalutazioni – Plusvalenze + Minusvalenze + Oneri finanziari – Proventi finanziari + Costi non caratteristici – Ricavi non caratteristici.	>80.000 €
Reddito operativo (EBIT)	Utile + interessi + tasse	>30.000 €
ROI (Return on Investment)	Reddito operativo / Attivo	>2,00%
ROS (Return on Sales)	Reddito operativo/ricavi netti *100	>4,00%
<b>ALTRI INDICI E INDICATORI</b>		
Flusso di cassa della gestione caratteristica prima delle variazioni del CCN	Utile +/- Proventi e Oneri finanziari + Imposte + Accantonamenti + Ammortamenti + Svalutazioni	>100.000 €
Flusso di cassa della gestione caratteristica dopo delle variazioni del CCN	Utile +/- Proventi e Oneri finanziari + Imposte + Accantonamenti + Ammortamenti + Svalutazioni +/- Variazioni del capitale circolante netto	>-50.000 €
Posizione Finanziaria Netta (PFN)	Disponibilità liquide + Crediti finanziari - Debiti Finanziari	>-400.000 €
Rapporto tra PFN e EBITDA	PFN/EBITDA	>-12,15%

## 2.2 ALTRI STRUMENTI DI VALUTAZIONE

Altri strumenti di valutazione individuati sono:

- debiti per imposte, tasse, contributi scaduti da oltre 60 giorni e di importo complessivo maggiore di € 100.000;
- debiti per salari e stipendi per un importo complessivo pari o superiore a una mensilità;
- debiti verso fornitori e altri soggetti non contestati e scaduti da oltre 60 giorni e di importo complessivo maggiore di € 100.000.

## 3 MONITORAGGIO PERIODICO

L'organo amministrativo provvederà a redigere periodicamente un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-quater del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

*“L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1]*

*Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]*

*Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]*

*I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co.5]”*

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo e all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14,

co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

#### Emergenza Covid-19

La società ha messo in atto un protocollo per il personale dipendente per la sicurezza sul lavoro e un protocollo per la gestione sanitaria degli ospiti delle strutture e per i fruitori dei servizi offerti, sulla base delle linee guida provinciali e nazionali in materia di Covid 19.

## B. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:

*“Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:*

- 1) *regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
- 2) *un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*
- 3) *codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*
- 4) *programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea”.*

In base al co. 4:

*“Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio”.*

In base al co. 5:

*“Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4”.*

Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario:

<b>Riferimenti normativi</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Strumenti adottati</b>	<b>Motivi della mancata integrazione</b>
Art. 6 comma 3 lett. a)	Regolamenti interni	La Società ha adottato:	

		- regolamento interno per gli ospiti del campeggio.	
Art. 6 comma 3 lett. b)	Ufficio di controllo		La Società in considerazione delle dimensioni della struttura organizzativa e dell'attività svolta, non ritiene di dotarsi di un ufficio di controllo interno.
Art. 6 comma 3 lett. c)	Codice di condotta	La Società ha adottato: - codice di comportamento; - Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza ex L. 190/2012.	
Art. 6 comma 3 lett. d)	Programmi di responsabilità sociale		Non si ritiene necessario adottare strumenti di questo tipo.

## C. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2021.

In adempimento al Programma di valutazione del rischio approvato dall'organo amministrativo in data 29 marzo 2019 si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2021 sono di seguito evidenziate.

### 1. LA SOCIETÀ

La società Sitm spa è partecipata al 100% dal Comune di Molveno; è costituita ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 12 del 24/11/2014 ed opera nei confronti della Regione stessa secondo le modalità dell'in house providing, nel rispetto delle direttive provinciali in materia di esercizio del controllo analogo. La Società è pertanto soggetta al potere di indirizzo e di controllo, strategico ed operativo, del Comune di Molveno. I rapporti della società Sitm spa con il Socio Unico sono regolati dalle disposizioni comunitarie, nazionali e provinciali vigenti, dallo Statuto e da contratti di servizio, in conformità ai principi generali enucleati dalla giurisprudenza europea ed amministrativa in materia di "in house".

Gli organi sociali, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto della Società, sono l'Assemblea, costituita dal Socio Unico "Comune di Molveno", il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale. L'art. 11 dello Statuto stabilisce i poteri del Consiglio di Amministrazione, nello specifico "è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi quelli che la legge riserva all'Assemblea". Pertanto ha la facoltà di compiere tutti gli atti anche di disposizione che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, salvo le limitazioni che risultino dallo Statuto o dalla legge e nel rispetto delle direttive e degli indirizzi strategici e programmatici stabiliti dal Comune di Molveno, che esercita il controllo previsto dall'art. 10 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6.



Il Consiglio di Amministrazione è composto da un Presidente e quattro Consiglieri. L'articolo 11.1 dello Statuto ha stabilito che "La Società è, di norma, amministrata da un Amministratore Unico. In alternativa, nei casi e nei modi previsti dalla legge, la società potrà essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) componenti, compreso il Presidente. Il numero dei componenti è determinato dall'Assemblea. Deve essere rispettato il principio dell'equilibrio di genere, almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente. I componenti dell'Organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.

Il Collegio Sindacale è composto da un Presidente, due sindaci effettivi e due supplenti, mentre il Controllo contabile è affidato ad un revisore legale dei conti (art. 13 dello Statuto).

### 1.1. ATTIVITA'

La Società Incremento Turistico Molveno spa ha in gestione un complesso di impianti e strutture turistiche e sportive costituito da:

- campeggio;
- area sosta camper;
- centro benessere;
- piscina comunale;
- piscina ludico sportiva per bambini;
- bar "la Playa";
- sala congressi;
- campi da tennis;
- palazzetto polifunzionale e palestra;
- minigolf;
- bocciodromo;
- lido;
- area noleggio barche e pedalò;
- area pallavolo e basket;
- area divertimenti (parco giochi, gonfiabili, minicars elettriche).

### 2. LA COMPAGINE SOCIALE

L'assetto proprietario della Società al 31/12/2021 è il seguente:

Socio	Nr. Azioni	Valore nominale	% di partecipazione
Comune di Molveno	958.000	958.000,00	100%
<b>Totale</b>	<b>958.000</b>	<b>958.000,00</b>	<b>100,00%</b>

### 3. ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è costituito da C.d.A. nominato con delibera assembleare in data 23 gennaio 2021 e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2023.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono:

- Bonetti Fabio                      Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Donini Ezio                        Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

- Frizzera Sonia            Consigliere
- Donini Claudia           Consigliere
- Frizzera Francesco      Consigliere

#### 4. ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE

L'organo di controllo è costituito da un collegio sindacale nominato con delibera assembleare in data 20 agosto 2020 e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2022.

I componenti del Collegio sono:

- Franchi Hermann        Presidente del Collegio Sindacale
- Donini Stefania         Sindaco effettivo
- Bonetti Francesco      Sindaco effettivo
- Depaoli Tiziana         Sindaco Supplente
- Franzoia Emanuele     Sindaco Supplente

La revisione legale è affidata al dott. Gottardi Christian nominato con delibera assembleare in data 4 giugno 2021 e decade con l'approvazione del bilancio 2023.

#### 5. IL PERSONALE

La situazione del personale occupato alla data del 31/12/2020 è la seguente:

	U.L.A. periodo 01/01/2021 31/12/2021
Impiegati	5,46
Operai	12,00
<b>Totale dipendenti</b>	<b>17,46</b>

La Società ha provveduto – ai sensi dell'art. 25, co.1, del d.lgs. 175/2016 - a effettuare la ricognizione del personale in servizio al 30/9/2017 non rilevando personale eccedente. Non è quindi stato trasmesso alla Provincia Autonoma di Trento il relativo elenco.

#### 6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2021

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al § 2 del Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

##### 6.1. ANALISI DI BILANCIO

L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte significativa;
- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;

- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;
- comparazione dei dati relativi all'esercizio corrente e ai due precedenti;
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

### 6.1.1 Esame degli indici e dei margini significativi

La seguente tabella evidenzia l'andamento degli indici e margini di bilancio considerati nel periodo oggetto di esame (esercizio corrente e due precedenti).

INDICE/MARGINE	ANNO 2021	ANNO 2020	ANNO 2019	VALORE LIMITE ACCETTABILE
<b>STATO PATRIMONIALE</b>				
Margine di tesoreria	210.393 €	27.984 €	539.939 €	>- 300.00 €
Indice di liquidità	118,39%	83,1%	187,74%	> 1,00%
Indice di copertura delle immobilizzazioni con capitale proprio	78,30%	78,10%	87,47%	>40,00%
Solidità (Debiti / Equity)	45,20%	41,50%	48,59%	<90,00%
Leverage (Attivo / Capitale proprio)	152,53%	148,90%	157,31%	<200,00%
<b>CONTO ECONOMICO</b>				
Margine operativo lordo (EBITDA)	708.078 €	543.732 €	778.455 €	>80.000 €
Reddito operativo (EBIT)	491.330 €	455.161 €	630.626 €	>30.000 €
ROI (Return on Investment)	8,76%	9,17%	13,34%	>2,00%
ROS (Return on Sales)	17,670%	18,80%	22,92%	>4,00%
<b>ALTRI INDICI E INDICATORI</b>				
Flusso di cassa della gestione caratteristica prima delle variazioni del CCN	855.940 €	763.490 €	921.222 €	>100.000 €
Flusso di cassa della gestione caratteristica dopo delle variazioni del CCN	861.948 €	621.767 €	1.110.156 €	> -50.000 €
Posizione Finanziaria Netta (PFN)	-198.367 €	-257.208 €	207.810 €	> -400.00 €
Rapporto tra PFN e EBITDA	-28,01%	-47,30%	26,70%	> -12,15%

I margini e gli indici ricavabili dall'analisi dello Stato patrimoniale sono stati selezionati in quanto ritenuti adeguati a monitorare il grado di liquidità e di solidità finanziaria della Società. Sono privilegiati margini e indicatori che mostrino l'andamento delle disponibilità liquide immediate e differite, ed il rapporto tra queste e le passività a breve termine. Inoltre, si è ritenuto opportuno analizzare il grado di copertura con mezzi propri degli investimenti in capitale fisso.

Quanto ai margini ed indicatori di conto economico, si è ritenuto fondamentale analizzare la marginalità dell'azienda sia in termini assoluti (EBITA e EBIT) che in termini percentuali (Return on Sales), anche considerato che l'analisi di redditività rispetto ai ricavi assume rilevanza anche quale indicatore dell'efficienza gestionale. L'indice ROI (Return on Investment) permette di evidenziare variazioni della redditività rapportata al capitale investito: a parità di capitale investito, la sua variazione dipende essenzialmente dalla variazione del reddito operativo. L'unico indice che non rientra nei parametri predefiniti riguarda il rapporto tra PFN e EBITDA, tuttavia questo non pregiudica né la solidità finanziaria né la continuità e non indica un rischio di crisi aziendale.

L'analisi del Flusso di cassa della gestione caratteristica dopo delle variazioni del CCN è volta, infine, ad individuare tempestivamente eventuali crisi di liquidità che non dipendano dal deterioramento della

performance economica bensì da problemi di rotazione del capitale circolante netto: in particolare, mentre il flusso di cassa prima delle variazioni del CCN è per sua natura correlato positivamente con l'EBITDA (e la sua analisi risulterebbe pertanto ridondante), il valore assoluto dell'indicatore considerato permette di valutare quanta liquidità viene generata / assorbita dagli investimenti in capitale circolante netto. La posizione finanziaria netta permette il livello di indebitamento dell'impresa e la capacità di restituzione quando viene rapportato all'EBITDA.

Non risulta, infine, verificato alcuno degli indicatori di crisi di cui al paragrafo 2.2 del Programma di valutazione del rischio, avendo la società regolarmente fatto fronte ai propri impegni scaduti e non oggetto di contestazione

### **6.1.2 Valutazione dei risultati.**

Tutti i margini ed indici legati ai valori di Stato patrimoniale mostrano valori assolutamente positivi (elevato grado di liquidità, autonomia finanziaria buona, grado di copertura dell'attivo investito in costante crescita) e trend in ulteriore miglioramento. Tale circostanza porta a ritenere che la Società presenti un profilo di solidità finanziaria e patrimoniale tale da non far emergere incertezze circa l'eventuale presenza di situazioni di crisi di illiquidità.

I margini economici mostrano un miglioramento rispetto all'anno precedente e si attesta sui valori ante periodo Covid. I primi mesi del 2021 hanno visto l'inattività delle strutture a causa del lockdown nazionale causa Covid, ma ha ampiamente recuperato nella tarda primavera e durante il periodo estivo e autunnale. Anche in termini finanziari vi è stato un miglioramento rispetto al 2020, durante il quale si era utilizzata la liquidità disponibile per la costruzione del Centro benessere. Nel 2021 si è fatto ricorso al credito bancario per terminare la costruzione mediante l'accensione di un mutuo decennale di 300.000 euro

## **7. CONCLUSIONI.**

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta sui valori al 31/12/2021 in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere.

Molveno, 30 marzo 2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Bonetti Fabio